

DOPO LA RISPOSTA 38/2026

Sas rimasta senza soci: il nodo dei redditi da imputare agli eredi

Andrea Vasapolli

In linea generale la disciplina del subentro degli eredi in caso di morte di un socio di società di persone è regolata dall'articolo 2284 del Codice civile: l'erede del socio defunto che accetta di proseguire il rapporto sociale diventa socio non iure successionis, ma ad opera di un accordo che è un atto inter vivos. L'erede che invece non accetta di proseguire il rapporto sociale ha diritto esclusivamente alla liquidazione della quota che era nella titolarità del dante causa, salvo che i soci superstiti preferiscano mettere in liquidazione la società.

Tutto ciò trova un'eccezione nel caso in cui il socio venuto a mancare sia l'accomandante di una società in accomandita semplice. L'articolo 2322 del Codice prevede, infatti, che «la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte», perciò con l'accettazione dell'eredità l'erede del socio accomandante acquisisce automaticamente lo status di socio della società che era partecipata dal de cuius.

L'imputazione del reddito

Queste regole assumono rilievo anche con riferimento all'imputazione per trasparenza del reddito realizzato dalla società nel periodo d'imposta. La Corte di cassazione (sin dalla sentenza 8423/1994) si è più volte espressa affermando che i redditi prodotti in forma associata vanno imputati, per intero e per trasparenza, ai soli soggetti che abbiano la qualità di socio (e in quanto tali siano titolari di una quota di partecipazione agli utili) all'atto dell'approvazione del rendiconto e in base alla loro quota di partecipazione agli utili. Inoltre, «ove nel corso dell'esercizio sociale un socio sia deceduto, (...) costui non può avere più diritto agli utili, poiché, nel momento in cui quel diritto matura, non è titolare nei confronti della società di alcun diritto di credito» (Cassazione, 27830/2018). L'amministrazione finanziaria invece – pur aderendo al principio secondo il quale il reddito deve essere imputato pro quota esclusivamente a coloro che rivestono la qualità di soci – in ottica semplificatrice individua quali soci a cui imputare il reddito coloro che erano tali al termine del periodo d'imposta che, con riferimento alle società di persone, corrisponde all'anno solare.

Società senza soci

In questo contesto si inserisce la recente risposta a interpello 38/2026, che ha esaminato un caso particolare nel quale, dopo la messa in liquidazione di una società di persone (Sas), è venuto a mancare l'unico socio, essendo mancato poco

prima anche l'altro socio. La rappresentazione offerta dagli istanti (eredi di entrambi i soci) presenta profili di incerta qualificazione civilistica, in quanto essi affermano che dopo la morte del primo socio (accomandante) avevano deciso di non subentrare nella partecipazione vantando quindi solo il diritto alla liquidazione della quota, e inoltre anche a fronte della morte del secondo socio (accomandatario) non hanno proseguito la società, bensì hanno acquisito il diritto di ricevere la quota di liquidazione quali eredi di tale secondo socio. Si è venuta quindi a creare la particolare situazione di una Sas priva di soci, problematica che può presentarsi anche in sede di pianificazione patrimoniale stante il frequente uso di società di persone quale holding o "cassaforte" di famiglia.

L'agenzia delle Entrate con la risposta in commento è giunta alla conclusione – per asseriti «motivi logico-sistematici» non meglio esplicitati – che il reddito maturato in capo alla società in liquidazione nei periodi d'imposta in cui la stessa è priva di soci vada imputato agli eredi «in proporzione alle rispettive quote» (si ritiene, in proporzione al diritto di ciascuno di essi di percepire la quota di liquidazione del patrimonio sociale). Al tempo stesso le Entrate affermano che i redditi così imputati per trasparenza agli eredi vanno scomputati dalle somme agli stessi liquidate all'esito della procedura di liquidazione, che vanno assoggettate a imposizione secondo le regole dell'articolo 20-bis del Tuir.

La soluzione alla quale perviene l'Agenzia non convince appieno, in quanto imputa il reddito della società a soggetti che non rivestono la qualifica di soci della stessa e che, pertanto, non hanno diritto agli utili sociali. Si ritiene che il venir meno di tutti i soci comporti necessariamente la sospensione del regime di trasparenza fiscale della società, per mancanza di soggetti (i soci) ai quali il reddito maturato possa essere imputato. Tale soluzione interpretativa non comporta alcun salto d'imposta, in quanto tali redditi incrementano la quota di liquidazione spettante agli eredi, la quale deve essere assoggettata a imposizione con le modalità previste dal già richiamato articolo 20-bis del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA